

PERCORSO INPS

QUESTIONARIO 16

Testo della Domanda	Risposta 1	Risposta 2	Risposta 3	Risposta 4	Feedback domanda per risposta sbagliata
Il nascituro può essere soggetto di diritti?	No, perché la capacità giuridica si acquista con la nascita	Sì, perché solo la capacità di agire si acquista con la nascita	Sì, perché il feto è oggetto di protezione da parte dell'ordinamento giuridico anche se non viene alla luce	Sì, purché il concepito venga alla luce	La risposta corretta è la n. 4 La capacità giuridica, ovvero l'idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi giuridici, si acquista con la nascita. La capacità di agire, ovvero l'idoneità del soggetto a esercitare i diritti e ad assumere gli obblighi di cui è titolare, si acquista con il compimento della maggiore età. Tuttavia la giurisprudenza ritiene che il concepito, pur non avendo una piena capacità giuridica, è comunque un soggetto di diritto, perché titolare di molteplici interessi personali riconosciuti dall'ordinamento sia nazionale che sopranazionale, quali il diritto alla vita, alla salute, all'onore, all'identità personale, all'integrità delle relazioni parentali, a nascere sano. Rispetto a questi diritti l'avverarsi della condicio iuris della nascita è condizione imprescindibile per la loro azionabilità. In particolare, con vari arresti, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto il diritto di un soggetto nato dopo la morte del genitore causata da fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ad agire nei confronti del responsabile per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale. La lesione del rapporto parentale costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che, al momento della morte del padre, egli fosse già nato o solo concepito. La nascita è quindi la condicio iuris alla cui verifica

					divengono azionabili i diritti personali riconosciuti al concepito dall'ordinamento nazionale ed internazionale. Preme dar conto del fatto che la giurisprudenza maggioritaria ha escluso che rientri tra i diritti del concepito il diritto a “nascere sano”.
--	--	--	--	--	---

L'amministrazione di sostegno è uno strumento di tutela...	Per gli infermi di mente	Per chi non riesce a provvedere alle funzioni della vita quotidiana	Per i soggetti privi di capacità giuridica	Per i soggetti inabilitati	La risposta corretta è la n. 2 L'amministrazione di sostegno è una figura introdotta nell'ordinamento dall'art. 3 della Legge 9 gennaio 2004, n. 6 ed ha la finalità di offrire, a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dagli altri istituti a tutela degli incapaci, quali l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi, ma solo modificati dalla stessa Legge attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 del codice civile. Rispetto ai predetti istituti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie. I poteri, le facoltà e le prerogative dell'amministratore di sostegno sono stabilite dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina ed in genere sono limitati alla gestione ordinaria delle esigenze dell'amministrato.
--	--------------------------	---	--	----------------------------	--

Qual è la natura dell'assegno divorzile?	Natura assistenziale, per sostenere il coniuge debole	Natura risarcitoria, per mantenere il coniuge cui non è stata addebitata la separazione	Natura assistenziale, perequativa e compensativa	Garantire al coniuge il tenore di vita goduto durante il matrimonio	La risposta corretta è la n. 3 All'esito di un recente revirement, la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente abbandonato il principio della conservazione del tenore di vita per affermare il carattere composito dell'assegno di mantenimento. L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura certamente assistenziale, perché presuppone lo stato di bisogno e la disparità della complessiva situazione reddituale e patrimoniale, ma ha anche una funzione perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. In buona sostanza il Giudice deve procedere ad una adeguata valutazione dei redditi degli ex coniugi, procedendo alla quantificazione di quelli di entrambi, valutando in particolare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge, mediante il proprio lavoro anche casalingo e mediante le rinunce alle proprie aspettative professionali.
--	---	---	--	---	---

I figli nati fuori dal matrimonio hanno gli stessi diritti successori dei figli legittimi?	Sì, assolutamente gli stessi diritti	No, hanno diritto a una quota pari al 50% della quota dei figli legittimi	Solo se riconosciuti	Sì, ma i figli legittimi possono liquidare in denaro le porzioni di beni mobili o immobili spettanti ai figli nati fuori dal matrimonio	La risposta corretta è la n. 1 Con la riforma della filiazione (L. n. 19/2012 e D.Lgs. n. 154/2013) i diritti successori del figlio nato fuori del matrimonio sono stati equiparati a quelli dei figli legittimi. La riforma del diritto di famiglia (L. n. 151/75) aveva equiparato le quote successorie, ma aveva lasciato ai figli legittimi la facoltà, cosiddetta commutazione, di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali. Tale discriminazione derivava dalla concezione che il figlio nato fuori dal matrimonio mantenesse rapporti giuridici esclusivamente con il proprio genitore, con totale mancanza di rapporti di tipo successorio e alimentare con gli altri consanguinei. La riforma del 2012 ha abrogato la categoria dei figli naturali sancendo che tutti i figli, senza distinzione alcuna, abbiano lo stesso stato giuridico, equiparando in tutto i figli nati fuori del matrimonio ai figli legittimi. La riforma della filiazione, mettendo sullo stesso piano tutti i figli, comunque nati, ha stabilito anche un rapporto di parentela, prima inesistente, tra il figlio naturale e i parenti del suo genitore (ad esempio, con i figli nati dal matrimonio di quest'ultimo). Il corollario più rilevante della riforma riguarda l'abrogazione del diritto di commutazione, che era probabilmente la principale discriminazione nel trattamento successorio tra figli legittimi (nati nel matrimonio), e figli naturali (nati al di fuori). I figli del defunto, nati fuori del matrimonio, non saranno più liquidabili da quelli nati nel matrimonio: tutti costoro partecipano inderogabilmente alla comunione ereditaria, senza che quelli nati al di fuori del matrimonio possano subire l'opzione di estromissione attribuita a quelli nati nel matrimonio.
--	--------------------------------------	---	----------------------	---	--

Il proprietario di un immobile dato in comodato ad un nucleo familiare può rientrarne in possesso nel caso in cui un provvedimento giudiziale abbia assegnato tale immobile al coniuge affidatario della prole a seguito di separazione o divorzio?	Sì, perché il contratto di comodato è a titolo gratuito	Sì, se il comodato è stato concesso al coniuge estromesso dall'immobile	No, se il comodato è stato concesso ad entrambi i coniugi	No, se un provvedimento giudiziario di separazione o divorzio ha stabilito l'assegnazione della casa familiare al genitore affidatario della prole	La risposta corretta è la n. 4 In caso di separazione o divorzio la casa familiare viene assegnata al coniuge affidatario della prole. Il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge affidatario è opponibile all'altro coniuge estromesso sia nel caso in cui l'immobile è di proprietà di entrambi i coniugi che del coniuge estromesso, sia nel caso sia stato locato al coniuge o ai coniugi da terzi. Infatti la disciplina delle locazioni di immobili urbani prevede la successione per legge del coniuge assegnatario nella titolarità del contratto di locazione, sia nel caso di separazione, che in quello di divorzio. Inoltre, ai sensi dell'art. 1599 c.c., il contratto di locazione, se ha data certa anteriore al suo acquisto, è opponibile al terzo acquirente nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione ed anche oltre nove anni se il contratto è stato trascritto. Il problema si è posto in relazione all'immobile concesso in comodato da terzi a causa del conflitto tra l'interesse dei terzi a rientrare in possesso dell'immobile concesso a titolo gratuito e l'interesse della prole alla stabilità delle condizioni di vita. La giurisprudenza per anni ha dovuto riconoscere il diritto dei proprietari a rientrare in possesso dell'immobile e solo successivamente ha colmato il vuoto normativo che attribuiva un trattamento peggiore al coniuge assegnatario della casa coniugale, nell'ipotesi in cui il coniuge estromesso fosse titolare di un diritto reale o personale di godimento, rispetto a quella di un qualunque conduttore. Il Supremo Collegio ha riconosciuto che il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare (in quanto avente per definizione data certa) è opponibile al terzo comodante o al suo acquirente, anche se non trascritto, per nove anni decorrenti dalla data dell'assegnazione, ovvero anche dopo i nove anni ove il titolo sia stato in precedenza trascritto.
--	--	--	--	---	--

Al momento dello scioglimento della comunione legale, i coniugi devono dividere anche il corrispettivo incassato da uno dei due coniugi per la vendita di un bene personale e non consumato?	No, in quanto non rientra nella comunione de residuo	Sì, in quanto con la vendita del bene il denaro è entrato nella comunione	Sì, in quanto rientra nella comunione de residuo	No, se il bene era ereditario	La risposta corretta è la n. 1 La comunione de residuo è costituita: - dai frutti dei beni propri di ciascun coniuge, quindi frutti naturali e civili, redditi di capitali, canoni, ecc. (art. 177 c.c., lettera b) - dai proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi, se non consumati al momento dello scioglimento della comunione (art.177 lett. c cod. civ.) - dai beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, o dagli incrementi se l'impresa era stata costituita prima del matrimonio (art.178 c.c.) Questi beni, durante la vigenza del regime patrimoniale coniugale, non cadono automaticamente in comunione, ma rimangono di pertinenza del rispettivo titolare, salvo a diventare comuni, nella misura in cui non siano stati già consumati, al verificarsi di una causa di scioglimento della comunione, appartenendo in precedenza in via esclusiva al singolo coniuge, che ne può liberamente ed autonomamente disporre. Pertanto il denaro rinvenuto al momento dello scioglimento della comunione è oggetto della comunione in via assoluta senza che possa ammettersi una prova contraria, e di conseguenza deve essere ripartito in parti uguali al momento della divisione dei beni, sia che provenga dai frutti non consumati, che dall'attività di uno solo dei coniugi, sia che provenga dalle singole attività dei due coniugi, ancorché in misura diversa per ciascuno di essi. Il patrimonio della comunione de residuo può consistere esclusivamente in beni mobili o in diritti di credito verso terzi, con esclusione, pertanto, degli immobili, i quali possono appartenere alla comunione legale o essere personali in quanto acquisiti prima del matrimonio, in regime di separazione, o perché ereditati, ma non rientrano nella comunione de residuo. Il capitale ottenuto attraverso l'alienazione di un bene immobile ereditato, quindi, non rientra tra le categorie
--	--	---	--	-------------------------------	--

					di beni appartenenti alla comunione de residuo e sulla quale ciascuno dei coniugi vanta al momento della divisione un credito pari al 50%.
--	--	--	--	--	--

La donazione fatta dal de cuius prima della nascita di un figlio o prima del matrimonio rientra tra i beni ereditari ai fini della divisione tra i legittimari?	Tutte le donazioni devono essere computate nell'asse ereditario	Devono essere computate solo le donazioni effettuate dopo la nascita di un figlio o dopo il matrimonio	Devono essere considerate solo le donazioni che hanno ad oggetto beni immobili registrati	Devono essere computate le donazioni limitatamente alle quote dei figli e non del coniuge in seconde nozze	La risposta corretta è la n. 1 Il coniuge, i figli (sia quelli nati nel matrimonio, sia quelli nati fuori dal matrimonio, unitamente agli adottivi) e gli ascendenti, sono gli eredi legittimari o necessari, perché hanno diritto ad una quota ereditaria prestabilita dal legislatore che non può essere ridotta dal de cuius neppure con donazioni fatte in vita. In materia di successione necessaria, per determinare la porzione disponibile e le quote riservate, occorre avere riguardo alla massa dei beni appartenenti al "de cuius" al momento della morte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori e posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario. A tal fine, la posizione del coniuge del "de cuius" non è diversa da quella dei figli - equiparazione giustificata rispetto alla "ratio" della riunione fittizia - in quanto come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal genitore, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore dell'altro genitore o di altro coniuge ormai non più tale, così il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal "de cuius" in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio. Pertanto sia il figlio che il coniuge sopravvenuti alla donazione, nel caso in cui questa abbia depauperato l'asse ereditario non disponibile, possono lamentare la lesione della quota di legittima e chiederne la riduzione sino alla reintegrazione della loro quota.
---	---	--	---	--	--

L'affittuario di un fondo rustico a quali condizioni può usucapire il terreno che coltiva?	Sempre dopo il decorso di 20 anni	Mai	In forza della coltivazione del fondo	Con il possesso uti dominus ventennale	La risposta corretta è la n. 4 L'affittuario di un fondo è un detentore qualificato, pertanto, possiede non uti dominus, ma con la consapevolezza dell'altruità del bene. La detenzione non è un modo di acquisto della proprietà. È pertanto necessaria l'interversione del possesso, che consiste in un comportamento esteriore con il quale il coltivatore si opponga all'esercizio dei diritti dominicali da parte del proprietario. Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus". L'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso. Il possesso ventennale decorre dal momento in cui si è verificata l'interversione del possesso.
--	-----------------------------------	-----	---------------------------------------	--	---

L'immobile costruito sul terreno di uno dei coniugi in comunione dei beni con il denaro fornito dall'altro coniuge...	È oggetto della comunione legale dei coniugi	È di proprietà del coniuge che ha conferito il denaro	È di proprietà del coniuge proprietario del terreno	È in proprietà di entrambi i coniugi quale diritto di superficie sul terreno di proprietà del coniuge	La risposta corretta è la n. 3 Ai sensi dell'art. 177, lett. a) cod. civ. costituiscono oggetto della comunione "gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali". Tuttavia un consolidato orientamento giurisprudenziale quale il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177 primo comma, cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese.
---	--	---	---	---	---

Il coniuge in regime di comunione legale può validamente stipulare un contratto preliminare di acquisto di bene immobile senza il consenso dell'altro coniuge?	No, in quanto è necessario il consenso di entrambi i coniugi	Sì, trattandosi di efficacia obbligatoria	Sì, con l'autorizzazione del Giudice tutelare	Sì, ma solo con denaro proprio	La risposta corretta è la n. 2 Un univoco orientamento giurisprudenziale afferma che l'acquisto, sia a titolo derivativo che per usucapione, di un immobile rientra automaticamente nella comunione anche se l'altro coniuge non vi ha partecipato ai sensi dell'art. 177 cod civ. La stipula di un contratto preliminare, che è certamente un atto di straordinaria amministrazione, fa sorgere solo diritti di credito che, come tali non rientrano nella comunione. In tema di regime patrimoniale della famiglia, la disciplina dell'amministrazione congiunta dei beni oggetto della comunione legale presuppone, per la sua operatività, che il bene sia già oggetto della comunione, e, pertanto, non è applicabile alla fase dinamica pregressa dell'acquisto del bene alla comunione legale. In tale fase, infatti, non vi è l'acquisto della res, ma di un diritto di credito (alla stipula del definitivo) relativo e personale del coniuge stipulante. La regola dell'operare congiunto dei coniugi, la cui osservanza è necessaria ai fini della validità degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non vale per la stipulazione di un contratto preliminare di acquisto di un bene immobile (ancorché questo sia poi necessariamente destinato a cadere in comunione, una volta completatosi l'effetto reale con la conclusione del definitivo o con la sentenza "ex" art. 2932 cod. civ.). Alla stipulazione quindi può partecipare, in veste di promissario acquirente, un solo coniuge, senza, ma anche, a prescindere dal consenso dell'altro coniuge. Inoltre, poiché il contratto preliminare è un contratto ad effetti obbligatori, nel procedimento ex art. 2932 c.c., finalizzato alla stipula del definitivo, il coniuge rimasto estraneo alla trattativa ed alla stipula del preliminare non ha legittimazione attiva e neppure passiva salvo che abbia ratificato l'operato del coniuge.
---	---	--	--	---------------------------------------	--

Un locale sito in un centro commerciale può essere locato o affittato?	Deve essere affittato se vi è un'organizzazione di beni	Può essere indifferentemente locato o affittato	Non può essere locato	Non può essere affittato	La risposta corretta è la n. 1 Una delle distinzioni tra i beni è quella tra beni produttivi e beni non produttivi. In base alla attitudine della cosa a produrre frutti civili o naturali si distinguono la disciplina della locazione da quella dell'affitto. Per stabilire se un contratto debba essere qualificato come locazione di immobile od affitto di azienda (o di un ramo di essa), deve, in primo luogo, verificarsi se i beni oggetto di tale contratto fossero vuoti o già organizzati in forma di azienda. In particolare occorre accertare se le parti intendano trasferire o concedere il godimento di un complesso organizzato di beni o semplicemente quello di un immobile, al cui utilizzo risultino strumentali gli altri beni e servizi eventualmente ceduti, restando poi libero l'avente causa di costituire "ex novo" un'azienda propria. La Corte di Cassazione ha escluso che costituisca affitto di azienda il contratto che ha ad oggetto il semplice trasferimento di un bene immobile per il suo godimento, pur se situato in un centro commerciale e composto di altri beni, comunque, insufficienti a costituire un'azienda, perché il cedente non aveva impresso a tali beni alcuna organizzazione. La qualificazione del contratto è importante perché, ad esempio, la locazione di beni immobili ad uso non abitativo ha una durata minima (6+6), mentre l'affitto d'azienda può essere anche inferiore.
--	---	---	-----------------------	--------------------------	---

Se nel contratto le parti stabiliscono un “termine essenziale”, in caso di mancato rispetto...	Il contratto si intende risolto di diritto	Deve essere accertata l'essenzialità del termine	La parte che intende avvalersene deve diffidare l'altra parte ad adempiere	Il creditore non può più esigere l'adempimento	La risposta corretta è la n. 2 L'art. 1457 cod.civ. dispone che “se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni. In mancanza, il contratto s'intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione.” Un termine finale può considerarsi essenziale solo se le parti in tal modo lo abbiano espressamente ritenuto, sia pure senza l'uso di formule solenni, o se tale natura risulti dal contratto, dovendo, in contrario, ritenersi che il termine per la conclusione del contratto definitivo costituisca un ordinario termine dilatorio di adempimento delle obbligazioni negoziali. Ne deriva che la relativa scadenza non determina di per sé la risoluzione del contratto e l'automatica caducazione del relativo vincolo e della detta causa. Cosicché, qualora le parti non abbiano espressamente manifestato il carattere essenziale del termine finale pattuito per stipula del contratto definitivo (come accaduto nella fattispecie), occorre verificare se in base a specifiche espressioni adoperate dai contraenti possa comunque desumersi l'intenzione di considerare ormai venuta meno l'utilità perseguita nel caso di conclusione del contratto definitivo oltre la data stabilita. L'esempio di scuola del termine essenziale è quello connesso a determinati eventi con data certa (l'abito da sposa per il giorno del matrimonio).
--	--	--	--	--	---

La risoluzione del contratto a seguito di diffida ad adempiere rimasta senza esito...	È sempre imputabile alla parte inadempiente	Deve essere accertata con sentenza costitutiva	Pretende che l'inadempimento sia di non scarsa importanza	Non richiede l'imputabilità ad una delle parti	La risposta corretta è la n. 3 La risoluzione del contratto può avvenire di diritto - per cause pattuite dalle parti (termine essenziale o una clausola risolutiva espressa) per iniziativa della parte adempiente (diffida ad adempiere); quindi con sentenza dichiarativa – o a seguito di un procedimento giudiziario con sentenza costitutiva. Con la diffida ad adempiere la parte adempiente può intimare per iscritto alla parte inadempiente di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Tuttavia è necessario che l'inadempimento sia grave. Infatti l'art. 1454 cod. civ. deve essere letto in combinato disposto con l'art. 1455 cod. civ. a mente del quale "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra". L'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'articolo 1454 del codice civile, e l'inutile decorso del termine fissato per l'adempimento non eliminano la necessità, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine e al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento. Anche ai fini dell'accertamento della risoluzione di diritto conseguente alla diffida ad adempiere, intimata dalla parte adempiente e rimasta senza esito, il giudice è tenuto a valutare la sussistenza degli estremi, soggettivi e oggettivi, dell'inadempimento, verificando, in particolare, sotto il profilo oggettivo, che l'inadempimento non sia di scarsa importanza, alla stregua del criterio indicato dall'articolo 1455 del codice civile.
---	---	--	---	--	---

Se al momento della stipula del contratto è stata versata una caparra, in caso di recesso di una delle parti l'altra può domandare il risarcimento dei danni?	Solo se il recesso dell'altra parte è legittimo	Se la caparra è insufficiente	Se agisce per la risoluzione e non chiede la caparra	Sempre e in ogni caso	La risposta corretta è la n. 3 Ai sensi dell'art. 1385 c.c., la parte che ha ricevuto una somma a titolo di caparra può trattenerla in caso di inadempimento della parte che l'ha versata, correlativamente la parte che ha versato una somma a titolo di caparra, in caso di inadempimento della controparte, può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. La caparra in caso di legittimo recesso ha la funzione di risarcimento del danno. Il recesso è legittimo se la controparte è gravemente inadempiente. La gravità dell'inadempimento è quella stessa prevista in generale per la risoluzione dall'art. 1455 c.c.. Pertanto deve trattarsi di un inadempimento "gravemente colpevole", cioè imputabile e di non scarsa importanza. Il recesso contemplato dall'art. 1385 c.c. configura uno speciale strumento di risoluzione del contratto, collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria, che assolve alla funzione di risarcimento anticipatamente e convenzionalmente determinato, del danno derivante dall'inadempimento. La parte non inadempiente che, avendo versato la caparra, recede dal contratto, in seguito all'inadempimento dell'altra parte chiedendo il pagamento del doppio, accetta tale somma a titolo di integrale risarcimento del danno conseguente all'inadempimento. La parte non inadempiente, però, può anche non esercitare il recesso, e chiedere la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno sofferto in base alle regole generali, nel qual caso non può incamerare la caparra, essendole invece consentito trattenerla a garanzia della pretesa risarcitoria o in acconto dei danni che saranno in seguito accertati e liquidati.
---	---	-------------------------------	--	-----------------------	---

Il promissario acquirente di un immobile con abusi edilizi può esperire l'azione di esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre?	No, perché non è possibile stipulare il definitivo	No, perché l'oggetto è impossibile	Sì, se gli abusi sono condonabili	No, perché solo il promittente venditore può condonare l'immobile	La risposta corretta è la n. 3 La Legge Urbanistica dispone che sono nulli gli atti tra vivi ad effetti reali nei quali non sono indicati gli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Tale nullità è ricondotta dalla giurisprudenza nell'ambito dell'art. 1418 co 3, cod. civ., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale". Le sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con una pronuncia del 2019 hanno composto un conflitto tra le sezioni semplici affermando che la nullità testuale, in stretta adesione al dato normativo, colpisce esclusivamente gli atti tra vivi ad effetti reali nei quali non vi è inclusione degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. Inoltre la sanzione della nullità testuale relativa alle vicende negoziali concernenti immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione nei soli contratti con effetti traslativi (reali) e non anche con riguardo ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita. Il preliminare non è nullo, il promissario acquirente quindi può agire per l'adempimento con riduzione del prezzo pari alle somme necessarie al condono (actio quanti minoris).
--	--	------------------------------------	--	---	---

Al momento della stipula di un contratto di locazione il conduttore consegna al locatore un assegno senza indicazione della data. In caso di mancato pagamento del canone, il proprietario può utilizzare tale assegno?	No, in quanto è nullo	Sì, come promessa di pagamento	Sì, come garanzia del puntuale adempimento	Sì, se paga l'imposta di bollo	La risposta corretta è la n. 2 L'assegno è un titolo di credito che ha la funzione di sostituire il denaro contante come mezzo di pagamento. L'assegno ha efficacia esecutiva (art. 55 Legge Assegni n. 1736/1933) pertanto nel caso in cui l'assegno dovesse risultare scoperto il creditore avrà la possibilità di notificare atto di precetto e dare inizio all'esecuzione forzata. Quale mezzo di pagamento non può essere emesso in bianco, inoltre non può essere postdatato, pena la violazione della legge cambiaria relativa all'imposta di bollo. L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia - nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento - è contrario alle norme imperative contenute nella Legge Assegni che agli artt. 1 e 2 sanziona con la nullità la mancanza di data e dell'importo, e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, sulla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c. Tuttavia, nonostante il patto di garanzia effettuato mediante assegno in bianco e postdatato lo stesso vale come promessa di pagamento ai sensi dell'art. 1988 c.c., con conseguente inversione dell'onere probatorio.
---	-----------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	---

Tizio acquista con il denaro della sorella Caia un immobile e in un atto unilaterale si impegna a ritrasferire l'immobile alla sorella. Può Caia agire in giudizio nei confronti di Tizio per ottenere sentenza che tenga luogo del contratto di trasferimento?	Sì, in quanto nella fiducia cum amico non è necessaria la forma scritta	No, in quanto l'accordo non è un negozio tipico traslativo	No, in quanto è necessario un preliminare e non un atto unilaterale	Solo se Caia corrisponde a Tizio un importo per giustificare causalmente la compravendita	La risposta corretta è la n. 1 Il negozio fiduciario non è una fattispecie normativa, ma una casistica: all'unicità del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti. Il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), mediante interposizione reale, ovvero, trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. La fiducia può essere dinamica (caratterizzata dall'effetto traslativo strumentale) o statica (quando manca un atto di trasferimento perché la titolarità fa già capo al fiduciario). La fiducia è cum amico quando non sussiste un rapporto giuridico sottostante; è, invece, cum creditore, quando il trasferimento del bene avviene a garanzia del credito. La fiducia cum creditore può integrare un contratto in frode alla legge per violazione del divieto di patto commissorio (articolo 2744 c.c.). Il fiduciario in ogni caso assume l'obbligo di ritrasferire il bene. Le Sezioni Unite partendo dalla constatazione che non è infrequente che l'accordo fiduciario sia consacrato in un accordo scritto, ha riconosciuto dignità anche all'impegno unilaterale del fiduciario di ritrasferire il bene in quanto atto lecito e meritevole di tutela, quindi efficace fonte di obbligazioni suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. che può trovare applicazione anche senza un contratto preliminare, come avviene per i beni mobili. Il pactum fiduciae è assimilabile al mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, che non richiede la forma scritta. Né la forma scritta è richiesta dall'art. 1351 c.c. Pertanto la mancanza della
--	--	---	--	--	--

					forma scritta riverbera non sulla validità, ma sulla prova del pactum fiduciae. L'impegno unilaterale del fiduciario di ritrasferire il bene inverte, ex articolo 1988 c.c., l'onere della prova, dispensando il fiduciante dall'onere di provare la sussistenza del patto, anche perché non ha natura confessoria, quindi il fiduciario potrebbe dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della promessa.
--	--	--	--	--	--

Se il titolare di un'impresa richiesto dal proprietario di valutare le riparazioni da eseguire sul tetto in rovina dell'immobile, pur vedendolo fatiscente, invito domino sale sul tetto stesso che precipita, il proprietario è responsabile dei danni subiti?	Sì, perché la responsabilità per i danni da cosa in custodia è oggettiva.	Sì, perché la condotta del danneggiato non configura un caso fortuito	No, perché vige la responsabilità contrattuale	No, perché anche la condotta del danneggiato può configurare caso fortuito	La risposta corretta è la n. 4 L'art. 2051 cod civ dispone che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". La responsabilità in esame si chiama aggravata (dall'inversione dell'onere della prova) e ricade su chi ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre incombe al custode allegare e provare il caso fortuito. Il danno deve essere prodotto dalla cosa, perché nel caso in cui deriva dal fatto del custode si applica la generale previsione di cui all'art. 2043 c.c. In tal caso il danneggiato deve anche allegare e provare la colpa del responsabile. Il caso fortuito è rappresentato da un fatto naturale o del terzo imprevedibile ed inevitabile, tale da rappresentare la causa efficiente del danno. Il caso fortuito può essere rappresentato anche dalla condotta del soggetto danneggiato, ed anche in tal caso deve essere connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento. La condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 Cost e si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in applicazione - anche ufficiosa - dell'articolo 1227 c.c., comma 1, che impone al creditore di cooperare con il debitore per non aggravare il danno. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
---	---	---	--	--	--

					evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
--	--	--	--	--	--

Se il conducente di un'autovettura guida sull'autostrada ad una velocità non consentita, perde il controllo dell'autovettura e precipita da un viadotto per mancanza di un tratto del parapetto laterale, il danno è imputabile all'Ente custode dell'autostrada?	Sì, perché l'omessa manutenzione ha concorso nella causazione del danno	No, perché è responsabile il conducente	No, perché la condotta del danneggiato configura caso fortuito	Sì, perché la caduta è imputabile esclusivamente all'Ente custode dell'autostrada	La risposta corretta è la n. 1 L'art. 2051 Cod. Civ. dispone che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". La responsabilità oggettiva ricade su chi ha il potere di vigilanza e di controllo sulla cosa, incombe al danneggiato allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, mentre incombe al custode allegare e provare il caso fortuito. A differenza della questione prospettata nella precedente domanda, in questo caso l'evento dannoso si ricollega a più azioni o omissioni e precisamente alla condotta imprudente dell'automobilista ed all'omessa manutenzione della strada. Il concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41, c.p., in virtù del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse. In particolare, in riferimento al caso in cui una delle cause consista in una omissione, la positiva valutazione sull'esistenza del nesso causale tra omissione ed evento presuppone che si accerti che l'azione omessa, se fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l'evento dannoso, ovvero a ridurne le conseguenze, non potendo esserne esclusa l'efficienza soltanto perché sia incerto il suo grado di incidenza causale.
---	---	---	--	---	--

A seguito del decesso immediato di un pedone investito da un'autovettura sulle strisce pedonali, l'erede può domandare in giudizio...	Solo il danno patrimoniale	Il danno patrimoniale e il danno morale	Il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale (unitario del danno morale biologico e da lesione del vincolo parentale)	Il danno biologico terminale e il danno morale soggettivo catastrofe	La risposta corretta è la n. 3 A seguito del decesso di un congiunto per fatto illecito, l'erede subisce un danno proprio (jure proprio) e può ereditare il risarcimento del danno subito dal dante causa a seguito del decesso. In particolare, la giurisprudenza ha elaborato le seguenti voci di danno: a) jure proprio, cioè: - il danno patrimoniale per la perdita delle utilità economiche che avrebbe continuato a godere in futuro - il danno biologico se le sofferenze hanno determinato una lesione dell'integrità psicofisica - il danno esistenziale per la lesione grave e irreparabile del vincolo parentale b) jure haereditatis, cioè: - il danno biologico terminale (le conseguenze invalidanti del dante causa nella fase tra la lesione fino alla morte) - il danno morale soggettivo catastrofe (la sofferenza spirituale patita dalla vittima per la cosciente percezione della ineludibile fine della vita) Il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofe o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima. Mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della
---	----------------------------	---	--	--	--

					stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. Poiché il decesso è stato immediato, nel patrimonio del de cuius non sono entrati il danno terminale e il danno morale terminale.
--	--	--	--	--	---

Tizio, amministratore unico della società Alfa, garantisce il mutuo erogato dalla Banca Beta in favore della Società Alfa, prestando una garanzia fidejussoria personale. A seguito dell'inadempimento della Società Alfa, la Banca può pignorare l'immobile di proprietà di Tizio, ma da quest'ultimo costituito nel fondo patrimoniale familiare?	L'immobile di Tizio è pignorabile perché prevale la tutela dei terzi	L'immobile non è pignorabile	La segregazione del bene nel Fondo patrimoniale familiare non è opponibile al creditore garantito da fidejussione	Il debito contratto da Tizio è finalizzato a garantire bisogni della famiglia, quindi la Banca può pignorare l'immobile costituito nel Fondo patrimoniale familiare	La risposta corretta è la n. 2 Ciascuno o entrambi i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni a far fronte esclusivamente ai bisogni della famiglia. I beni destinati al Fondo non possono essere aggrediti dai creditori se non la soddisfazione di crediti sorti per soddisfare scopi inerenti ai bisogni della famiglia. In buona sostanza il bene conferito nel fondo patrimoniale familiare non può essere pignorato per debiti contratti per bisogni estranei alle necessità della famiglia. Per essere opponibile ai terzi, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale deve essere annotato a margine dell'atto di matrimonio. Al fine di impedire un utilizzo fraudolento dell'istituto, la giurisprudenza ha fornito del concetto di debito contratto per "esigenze familiari" un'interpretazione non restrittiva, ovvero non ridotta ai soli bisogni essenziali, quindi alimentari, della famiglia, ma non fino al punto di includervi qualsiasi debito contratto per interessi personali. Il finanziamento ottenuto dalla Società Alfa, garantito con la fideiussione di Tizio, è destinato all'attività d'impresa e non è destinato a soddisfare direttamente le esigenze familiari dell'Amministratore Unico, che solo indirettamente ne riceve un vantaggio. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.
--	---	-------------------------------------	--	--	--

In un contratto tra imprenditori, la parte adempiente agisce in giudizio nei confronti della parte totalmente inadempiente per sentirla condannare al pagamento della penale pari al 50% della prestazione dedotta in contratto. Il giudice può ridurre la penale ritenendola eccessiva?	Solo su specifica domanda del debitore	Solo se la clausola penale non è stata specificamente sottoscritta quale clausola vessatoria	Sì, se la ritiene eccessivamente onerosa anche in mancanza di una domanda di parte	No, perché si tratta di contenuto contrattuale riservato all'autonomia delle parti	La risposta corretta è la n. 3 L'art. 1384 cod. civ. dispone che la penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero, se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, qualora risulti "ex actis", in conseguenza dell'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulle parti, ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, che la penale è eccessiva rispetto all'interesse del creditore. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo (Sentenza n. 34021/2019). Nel rapporto contrattuale tra imprenditori non assume alcuna rilevanza il fatto che la clausola penale, ancorché unilateralmente predisposta da uno dei contraenti, non sia stata specificamente sottoscritta. Secondo un consolidato orientamento la clausola penale non è una clausola vessatoria e quindi non deve essere espressamente approvata per iscritto. Il principio della tassatività dell'elencazione delle clausole vessatorie (art. 1341, 2 co, c.c.) comporta che non rientra fra le clausole vessatorie la clausola penale, ovvero la clausola con cui le parti disciplinano ex ante le conseguenze dell'inadempimento. Corre l'obbligo di ricordare che, invece, nei contratti conclusi tra un consumatore ed un professionista si considerano vessatorie, quindi nulle, le clausole che - malgrado la buona fede - determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
--	--	--	--	--	---

Quando è incerto il confine tra due fondi e uno dei proprietari ritenga che l'altro abbia invaso il proprio fondo, come deve procedere?	Con un'azione possessoria	Con un'azione di regolamento dei confini	Con un'azione di rivendica	Con un'azione ex art. 2043 c.c. per i danni da usurpazione di terreno	La risposta corretta è la n. 2 Tra le parti non sono in contestazione i rispettivi titoli di proprietà, né la legittimità del rispettivo possesso, quindi, Tizio deve chiedere l'accertamento e la delimitazione esatta dei confini, nonché l'apposizione di termini riconoscibili. L'azione di regolamento di confini ha ad oggetto l'accertamento della effettiva estensione dei fondi tra loro limitrofi e ha natura ricognitiva in quanto mira ad eliminare l'incertezza sulla demarcazione tra i fondi, senza che vengano in contestazione i titoli di acquisto. L'incertezza del confine costituisce, quindi, il necessario presupposto dell'azione di regolamento di confini (e dell'interesse ad esperirla) e va intesa non soltanto nel senso tradizionale ed obiettivo di promiscuità del possesso della zona confinaria, in assenza di una qualsiasi delimitazione di fatto tra i due fondi, ma anche in senso soggettivo, quando l'attore sostiene che il confine apparente non è quello esatto, per avere il vicino usurpato ai suoi danni la zona confinaria adiacente e ne domanda, pertanto, l'accertamento del preciso tracciato. Il confine incerto, in tal caso, deve essere reso certo in via primaria, sulla base dei titoli di proprietà e, in ultima analisi, nei dati catastali. La proposizione dell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", l'onere della prova è a carico sia dell'attore che del convenuto e può consistere in qualsiasi mezzo idoneo alla individuazione dell'esatta linea di confine. Il Giudice è quindi svincolato dal principio "attore non probante reus absolvitur" e deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario.
---	---------------------------	--	----------------------------	---	--

Tizio acquista le quote della Società alfa, ma successivamente alla stipula del contratto scopre gravi passività taciute dal venditore. Tizio può eccepire l'invalidità del contratto?	Sì, perché l'oggetto immediato del contratto di cessione delle quote è il patrimonio della società	No, perché il valore della società concerne solo il motivo che ha indotto Tizio ad acquistare le quote e questo è del tutto irrilevante	No, perché l'oggetto immediato del contratto di cessione sono le quote, mentre il patrimonio della società è solo l'oggetto mediato	Sì, perché la differenza tra il patrimonio effettivo e quello indicato nel contratto determina un errore sulle qualità essenziali o la vendita di aliud pro alio	La risposta corretta è la n. 4 Le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di secondo grado, in quanto non sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione e alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all'esercizio dell'attività sociale. Pertanto, i beni compresi nel patrimonio della società non possono essere considerati del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione del trasferimento delle azioni o delle quote di una società di capitali, sia se le parti abbiano fatto espresso riferimento agli stessi, mediante la previsione di specifiche garanzie contrattuali, sia se l'affidamento del cessionario debba ritenersi giustificato alla stregua del principio di buona fede. Ne consegue che la differenza tra l'effettiva consistenza quantitativa del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sulla solidità economica e sulla produttività della società, quindi sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ex art. 1497 c.c., ovvero, qualora i beni siano assolutamente privi della capacità funzionale a soddisfare i bisogni dell'acquirente, quindi radicalmente diversi da quelli pattuiti, l'esperimento di un'ordinaria azione di risoluzione ex art. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c.
---	---	--	--	---	---

Tizio, dopo aver venduto il proprio appartamento, continua ad abitarci in qualità di conduttore, e partecipa regolarmente a tutte le assemblee condominiali, senza comunicare all'amministratore l'avvenuta cessione. A causa della morosità di Tizio nel pagamento delle quote millesimali relative alla ristrutturazione dello stabile, l'amministratore propone ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Tizio. Tizio è legittimato passivamente?	Sì, in quanto abita nell'appartamento	Sì, in quanto ha partecipato alle assemblee condominiali	No, in quanto legittimato passivo è il proprietario, avente causa da Tizio	Sì, in quanto condomino apparente	La risposta corretta è la n. 3 La condotta di un soggetto può essere tale da ingenerare in un terzo in buona fede la ragionevole convinzione che una situazione apparente corrisponda effettivamente ad una fattispecie giuridica. Ciò può avvenire nel caso di rappresentanza apparente, oppure nel caso in cui più persone agiscano come soci di una società inesistente. In tali casi, al fine di tutelare il terzo in buona fede, vengono invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole per ascrivere al soggetto apparente la responsabilità negoziale che deriva dal rapporto. In materia condominiale, invece, il soggetto passivamente legittimato rispetto all'azione giudiziaria volta al recupero delle quote di competenza è esclusivamente il vero proprietario della porzione immobiliare. Non è soggetto legittimato passivo colui che si sia comportato nei rapporti con i terzi come condomino senza esserlo e, dunque, non anche chi possa apparire tale. Il venditore il quale, pur dopo il trasferimento di proprietà non comunicato all'amministratore abbia continuato a comportarsi da proprietario, difettando, nei rapporti fra condominio, che è un ente di gestione, ed i singoli partecipanti ad esso, le condizioni per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto, strumentale essenzialmente ad esigenze di tutela dell'affidamento del terzo in buona fede, ed essendo, d'altra parte, il collegamento della legittimazione passiva alla effettiva titolarità della proprietà funzionale al rafforzamento e al soddisfacimento del credito della gestione condominiale.
--	--	---	---	--	--

Tizio promette di vendere a Caio un immobile. In prossimità della stipula del definitivo non consegna a Caio il certificato di abitabilità. Caio non si presenta alla stipula nei termini pattuiti e Tizio recede dal contratto e trattiene la caparra, deducendo che nel contratto non era previsto l'obbligo di consegnare il certificato. È legittimo il comportamento di Tizio?	No, in quanto Tizio aveva l'obbligo di comportarsi in buona fede e quindi di cooperare per la soddisfazione dell'interesse di Caio	Sì, in quanto l'abitabilità non è un presupposto di validità del contratto di compravendita immobiliare	Sì, in quanto Tizio aveva l'obbligo di garantire l'abitabilità, ma non di consegnare il contratto	No, in quanto la consegna del certificato di abitabilità è un obbligo che deriva dal contratto preliminare di compravendita	La risposta corretta è la n. 1 Il Supremo Collegio insegna che in tema di contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (articolo 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un contratto (articolo 1375 c.c.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando così integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto. La buona fede, pertanto, si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà (art.2 Cost.), che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del "neminem laedere", senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. In particolare la Suprema Corte, in varie sentenze, ha ritenuto che, a fronte del generico dovere di garantire la regolarità urbanistica del bene anche se non espressamente pattuito nel contratto, l'omessa consegna del certificato di abitabilità al promissario acquirente costituisce comportamento evidentemente contrario ai principi di buona fede idoneo ad imputare la responsabilità dell'inadempimento.
--	---	--	--	--	---

Nel corso di una partita amatoriale di rugby un giocatore si scontra con un avversario riportando un trauma cranico a causa del quale muore. I familiari del giocatore deceduto hanno diritto ad essere risarciti dall'altro partecipante?	No, perché la partecipazione ad attività sportiva esclude sempre il risarcimento dei danni	No, perché i giocatori hanno consentito al rischio connesso a questo tipo di attività	Sì, in base al principio generale del <i>neminem laedere</i>	Sì, in quanto il decesso del giocatore di rugby secondo il criterio della causalità adeguata non è conseguenza prevedibile	La risposta corretta è la n. 2 La pratica del rugby prevede una violenza eventuale poiché il contatto fisico è inevitabile con conseguente rischio di lesioni. Chi pratica tale sport dispone della propria integrità psicofisica, accettando il rischio di subire lesioni fisiche. Il rischio consentito costituisce (ex art. 5 cod. civ. "atti di disposizione del proprio corpo") la scriminante della responsabilità civile nell'illecito sportivo. Il rischio non è consentito se non si rispettano le regole del gioco, ovvero, sia impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport. Il rischio consentito, quale scriminante dell'illecito sportivo, è inferiore nelle competizioni amatoriali e negli allenamenti, rispetto ad una competizione agonistica o ad una partita vera e propria. Pertanto nella fattispecie va esclusa la risarcibilità del danno subito dai familiari del congiunto, esperto rugbista, deceduto in conseguenza di un trauma cranico qualora la partita di natura amatoriale non sia stata caratterizzata da alcuna fase di gioco violenta o di scontro degno di rilievo tale da superare il rischio consentito. Pertanto il risarcimento danni per responsabilità civile da infortunio sportivo, per fatto posto in essere da un altro partecipante, il criterio per individuare in quali ipotesi il comportamento che ha provocato il danno sia esente da responsabilità civile sta nello stretto collegamento funzionale tra il rispetto delle regole del gioco, il corretto comportamento dell'agente ed evento lesivo. Tale collegamento va escluso se l'atto sia stato compiuto allo scopo di ledere, cioè con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco. La responsabilità non sussiste, invece, se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività.
---	---	--	---	---	--

Tizio e Caio stipulano il preliminare di compravendita di un immobile da stipularsi entro il 31.12.2008. A seguito dell'inadempimento di Caio promittente venditore, Tizio, promissario acquirente, invia una raccomandata a Caio nel febbraio 2015 semplicemente per chiedere il doppio della caparra. Con atto di citazione del 2019 chiede al Tribunale di pronunciare la risoluzione del contratto preliminare e il risarcimento del danno per la indisponibilità dell'immobile per oltre 10 anni. Caio può eccepire l'intervenuta prescrizione?	Sì, perché l'azione di risoluzione si prescrive in 5 anni	No, perché con la raccomandata del febbraio 2015 Tizio ha interrotto la prescrizione	Sì, perché la raccomandata non era idonea ad interrompere la prescrizione	No, perché Tizio poteva chiedere solo il doppio della caparra	La risposta corretta è la n. 3 Infatti, ai sensi dell'art. 2943 c.c. i termini di prescrizione si interrompono mediante: 1) l'atto introduttivo di un giudizio 2) la domanda proposta nel corso di un giudizio 3) ogni atto che valga a costituire in mora il debitore L'atto stragiudiziale consistente nella costituzione in mora, pertanto, è riferito ai soli diritti di credito, mentre la domanda giudiziale è atto che vale a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione rispetto a qualsiasi diritto soggetto ad estinguersi per l'inerzia del titolare, compresi i diritti potestativi. Sono diritti potestativi quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, di annullamento o di risoluzione di un atto ai quali corrisponde nella controparte una posizione non di debito, ma di mera soggezione all'iniziativa altrui. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche l'azione di risoluzione di un contratto preliminare che ha ad oggetto la promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo (trasferimento di immobili) vale la regola più volte affermata in tema di vendita, secondo cui la domanda giudiziale rappresenta l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 2943 c.c. L'interruzione stragiudiziale del decorso dei termini di prescrizione rispetto alla domanda di risoluzione del contratto mediante la raccomandata del febbraio 2015 era dunque, in applicazione dei principi di diritto dinanzi richiamati, anche astrattamente inidonea, perché relativa a diritti potestativi e non di credito. Quindi la domanda giudiziale proposta nel 2019 deve ritenersi prescritta.
---	--	---	--	--	--

Con un contratto Tizio si impegna a costruire e a vendere a Caio un immobile. Quale tipo di contratto hanno stipulato Tizio e Caio?	Un contratto di compravendita	Un contratto di vendita di cosa futura	Un preliminare di vendita di cosa da costruire	Un contratto preliminare di compravendita	La risposta corretta è la n. 3 Con il contratto, infatti, Tizio si è obbligato ad una prestazione sia di facere, sia ad una prestazione di dare. Esaminiamo i quattro tipi di contratto. Il contratto di compravendita è un contratto ad effetti reali (la proprietà si trasferisce con il semplice consenso). Il contratto preliminare di compravendita è un contratto ad effetti obbligatori che impegna le parti a stipulare un contratto ad effetti reali traslativo. Anche il contratto preliminare di vendita di cosa futura ha come contenuto soltanto la stipulazione di un successivo contratto definitivo e costituisce, pertanto, un contratto in via di formazione, idoneo a produrre semplici effetti obbligatori preliminari. Il contratto di vendita di cosa futura, invece, costituisce vicenda negoziale conclusa ab initio, direttamente attributiva dello ius ad habendam rem nel momento in cui la cosa verrà ad esistenza. Affinchè il trasferimento si possa realizzare è tuttavia necessario che la cosa promessa venga ad esistenza operando come condicio iuris della efficacia del contratto. A differenza del preliminare di vendita di cosa futura, nella vendita di cosa futura non occorre un successivo atto di trasferimento. Al preliminare che obbliga alla stipula di un successivo contratto definitivo può aggiungersi, ove si tratti di cosa da costruire, quella - a carico del promittente venditore - avente ad oggetto la realizzazione del bene, quindi anche un'obbligazione di fare che si aggiunge a quella di dare che è la prestazione principale nella vendita.
---	-------------------------------	--	--	---	--

Tizio si impegna a locare a Caio la propria villa per la stagione estiva, stabilendo tutte le condizioni del contratto, purché Caio accetti entro la fine del mese di giugno. Caio versa a Tizio l'importo di €. 500. Nel mese di giugno Caio dichiara di accettare la locazione alle condizioni stabilite da Tizio. Può Tizio rifiutarsi?	No, è obbligato a stipulare un contratto definitivo di locazione con Caio	Sì, ma deve restituire il doppio della caparra versata	Sì, se comunica il proprio rifiuto prima dell'accettazione di Caio	No, in quanto è soggetto al diritto potestativo di Caio	La risposta corretta è la n. 4 Dall'opzione, in base all'art. 1331 c.c., deriva il diritto del beneficiario od opzionario di perfezionare il contratto, entro il termine di validità dell'opzione, con la sua sola dichiarazione di accettazione. L'altra parte resta, invece, vincolata e non può più interferire con la stipulazione del contratto, che ormai dipende esclusivamente dalla decisione del beneficiario dell'opzione. A fronte dell'opzione gratuita, la causa concreta dell'operazione negoziale viene individuata in rapporti non necessariamente di liberalità, da individuarsi caso per caso. Nel caso di costituzione di diritto di opzione non gratuita, vi è una somma detta premio. Tale premio è appunto il corrispettivo che il soggetto, che può esercitare il diritto di opzione, paga all'altra parte in corrispettivo della posizione di soggezione in cui si trova l'altra parte. L'esercizio del diritto di opzione da parte del beneficiario implica l'immediato perfezionamento del contratto, del quale si producono tutti i relativi effetti, senza necessità di una ulteriore manifestazione di volontà negoziale. Esso si distingue, pertanto, dal contratto preliminare, perché da quest'ultimo deriva un obbligo (e un correlativo diritto in capo alla controparte, non un diritto potestativo con correlativa soggezione) di stipulare il contratto definitivo. Per perfezionarsi il contratto di locazione predisposto da Tizio richiedeva solo l'accettazione di Caio opzionario, che a tal fine aveva versato il premio.
---	--	---	---	--	--

Tizio è creditore della società Alfa a responsabilità limitata. La società viene cancellata e il saldo attivo risultante dalla liquidazione ripartito tra i soci. Tizio può agire nei confronti dei soci della Srl per soddisfare le proprie pretese?	Sì, nei confronti di ciascun socio nei limiti di quanto percepito dal riparto dell'attivo	No, in quanto la società era a responsabilità limitata	Sì, illimitatamente in quanto la società era in attivo	No, perché non è una società di persone	La risposta corretta è la n. 1 La cancellazione della società dal registro delle imprese, pur provocando, dopo la riforma del diritto societario, l'estinzione della società, non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno successorio sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte di ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione. Cosicché, l'effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità vanno provate dal creditore che agisce contro i soci per i pregressi debiti vantati nei confronti della società. La cancellazione della società dal registro delle imprese implica l'estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio. Ne deriva che, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società in questione è parte, quantunque questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Il debito del quale possono essere chiamati a rispondere i soci della società cancellata dal registro non si configura come un debito nuovo, ma si identifica col medesimo debito che faceva capo alla società, conservando intatta la propria causa e la propria originaria natura giuridica.
--	--	---	---	--	---

Un ingegnere chiede al Comune il compenso per la progettazione di un cavalcavia. Il Comune eccepisce la nullità della delibera di affidamento dell'incarico e quindi la nullità del contratto negando il compenso. Cosa può fare l'ingegnere?	Può proporre azione di arricchimento senza causa	Deve proporre azione di adempimento	Non ha diritto al compenso perché il contratto è nullo	Ha diritto al risarcimento dei danni nei confronti del dirigente che gli ha affidato l'incarico	La risposta corretta è la n. 1 L'art. 2041 cod. civ. dispone "chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale". L'azione generale di arricchimento ingiustificato costituisce un'azione autonoma, per diversità della "causa petendi", rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale ed ha natura sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale possa essere fondato un diritto di credito (inadempimento, promessa, ecc.). Per il fatto che non vi è altra fonte dell'obbligo restitutorio, l'azione di arricchimento senza giusta causa (che è autonoma fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c.) è ritenuta una norma di chiusura del sistema finalizzata ad evitare locupletazioni ingiustificate. L'azione di arricchimento senza giusta causa può essere proposta in via subordinata e sussidiaria, rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, ma ciò può avvenire soltanto qualora l'azione tipica dia esito negativo per carenza ab origine dell'azione stessa derivante da nullità del titolo posto a suo fondamento, giammai nell'ipotesi in cui sia proponibile una domanda fondata su un titolo anche solo astrattamente proponibile. Non può dirsi che la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro sia avvenuta senza giusta causa, quando questa sia invece la conseguenza di un contratto o comunque di un altro rapporto che sia valida fonte di obbligazioni. Stante la nullità del contratto, il professionista non può chiedere l'adempimento, ma può proporre l'azione di arricchimento senza causa.
---	--	-------------------------------------	--	---	--

Tizio, a causa della propria disabilità, acquista un'autovettura chiedendo l'installazione di un sedile speciale per salire e scendere. Dopo una serie di inutili interventi tecnici, il primo dei quali richiesto entro 8 giorni dall'acquisto e trascorsi tre anni, a causa dell'inidoneo funzionamento del sedile, Tizio cita la Società per chiedere la risoluzione del contratto. La domanda può essere accolta?	No, in quanto l'azione redibitoria si prescrive in un anno	Sì, in quanto la Società, eseguendo gli interventi, ha riconosciuto il danno	No, in quanto la mancanza di qualità della cosa si prescrive in un anno	Sì, in quanto si tratta di azione di risoluzione per aliud pro alio	La risposta corretta è la n. 4 Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata, o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il vizio deve essere occulto o dolosamente taciuto dal venditore e deve essere sorto in epoca precedente alla vendita. Il compratore, a pena di decadenza, deve denunciare i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e proporre l'azione giudiziaria entro un anno a pena di prescrizione, a meno che il venditore non abbia riconosciuto il vizio (art. 1495 c.c.). L'azione non può essere esercitata per qualsiasi vizio, ma solo per vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, da valutare in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore. Il vizio redibitorio si differenzia dall'azione di risoluzione per la mancanza di qualità promesse o essenziali (disciplinata dall'art. 1497 cod. civ.) in quanto il primo riguarda le imperfezioni ed i difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa medesima, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che, nell'ambito del medesimo genere, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie, piuttosto che in un'altra. Vizi redibitori e mancanza di qualità - le cui azioni sono soggette ai termini di cui all'art. 1495 cc - vanno distinti dall'ipotesi della vendita di aliud pro alio, ovvero vendita di genere diverso da quello promesso (es. vizio redibitorio: autovettura con motore gravemente danneggiato; aliud pro alio autovettura con documenti contraffatti). In caso di consegna di cosa diversa non si applica la normativa sui vizi o sulla mancanza di qualità, ma quella sull'azione generale di risoluzione; l'azione è soggetta alla prescrizione decennale, ex art. 2946 c.c.. Il vizio dell'autovettura
--	---	---	--	--	---

					acquistata da Tizio è tale da renderla di genere diverso da quello promesso, ovvero di assolvere la funzione economico sociale per cui è stata acquistata.
--	--	--	--	--	--

Tizio aliena a Caio il proprio immobile. Successivamente lo aliena a Sempronio, che provvede alla trascrizione del contratto di compravendita prima di Caio. Quale azione può proporre Caio nei confronti di Tizio e Sempronio?	L'azione di nullità e inefficacia della seconda vendita a Sempronio	L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di Tizio e di responsabilità aquiliana nei confronti di Sempronio	L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti di Tizio e di Sempronio	L'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti di Tizio e di Sempronio	La risposta corretta è la n. 2 La doppia alienazione immobiliare si può verificare in quanto nel nostro ordinamento in materia di compravendita immobiliare operano due principi: il principio del consenso traslativo enunciato dall'art. 1376 c.c. secondo cui nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata la proprietà si trasmette e si acquista per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato e la consegna è solo la prestazione cui si obbliga l'alienante. E il principio della priorità della trascrizione disciplinato dall'art. 2644 c.c. secondo cui il conflitto tra due acquirenti dello stesso immobile è risolto in favore di quello che ha trascritto per primo il titolo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'alienante risponde nei confronti del primo acquirente a titolo contrattuale per non aver adempiuto all'obbligo di garantire il trasferimento del bene. Poiché la responsabilità dell'alienante è contrattuale, il primo acquirente deve solo allegare il contratto e dedurre l'inadempimento con connessa presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. Il secondo acquirente, in quanto è terzo rispetto al primo contratto di compravendita, al quale è rimasto estraneo, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale, ove trovi fondamento in una dolosa compartecipazione all'inadempimento dell'alienante o quantomeno in una condotta di cosciente cooperazione all'inadempimento dell'alienante. Poiché la responsabilità del secondo acquirente è extracontrattuale, il primo acquirente è tenuto a provare ai sensi degli artt. 2043 e 2697 c.c. il fatto illecito, il nesso di causalità e il danno.
--	--	--	--	---	--

Tizio, concessionario di automobili, agisce nei confronti di Caio per esigere il pagamento del corrispettivo della vendita di una vettura. Caio, autoriparatore, eccepisce l'estinzione del debito, opponendo in compensazione il corrispettivo di riparazioni meccaniche eseguite su altre autovetture di Tizio di cui ha richiesto l'accertamento in separato giudizio. L'obbligazione di Caio...	Non è estinta	È estinta per compensazione volontaria	È estinta per compensazione giudiziale	È estinta per compensazione legale	La risposta corretta è la n. 1 La compensazione è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni cosiddetti soddisfattivi. La compensazione soddisfa l'interesse del creditore. La compensazione può essere: 1) volontaria, allorché è effettuata dall'autonomia delle parti, autonomia che non è condizionata da alcuna preclusione 2) legale, perché opera di diritto tra due debiti reciproci (ovvero il creditore in un rapporto obbligatorio è debitore del proprio debitore in altro rapporto obbligatorio) che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente certi, liquidi ed esigibili, in tal caso il giudice si limita a dichiarare l'intervenuta compensazione 3) giudiziale, quando il giudice è richiesto da un debitore convenuto di accertare una propria pretesa creditoria opposta in compensazione Affinché il giudice possa accertare la compensazione, è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile. Un recente arresto delle Sezioni Unite ha chiarito che se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale, né giudiziale. La compensazione giudiziale presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, e, pertanto, non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.
--	----------------------	---	---	---	--

I coniugi Tizio per il giorno del loro matrimonio prenotano un noto ristorante per il loro wedding party e versano una caparra pari al 30%. A causa di una grave pandemia, il Governo ha imposto la chiusura del ristorante per un periodo che comprende anche la data del matrimonio, sicché il party non può aver luogo. Come si regolano i rapporti tra i coniugi ed il ristoratore?	Il contratto si risolve, ma i coniugi perdono la caparra	Il contratto non si risolve in quanto il wedding party si svolgerà quando la pandemia sarà finita	Il contratto si risolve ed il ristoratore è tenuto al risarcimento dei danni	Il contratto si risolve ed il ristoratore è tenuto a restituire la caparra	La risposta corretta è la n. 4 Il provvedimento governativo per fronteggiare la pandemia ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione da parte del ristoratore. Alla risoluzione del contratto consegue il diritto dei coniugi di ripetere la caparra. Il nostro ordinamento ha disciplinato le conseguenze dell'impossibilità della prestazione non imputabile al debitore, distinguendo tre ipotesi: impossibilità parziale, impossibilità temporanea e impossibilità definitiva. L'art. 1464 cod. civ. dispone che se la prestazione di un contraente è divenuta impossibile solo in parte, l'altra ha diritto alla corrispondente riduzione della sua prestazione, a meno che non intenda rifiutare la prestazione parziale e recedere dal contratto perché non ha un interesse apprezzabile all'adempimento parziale. Tale regola può essere applicata solo quando si tratti di obbligazioni contrattuali divisibili. In riferimento al quesito, la questione poteva porsi se il provvedimento governativo anziché disporre la chiusura avesse stabilito norme di distanziamento sociale, rendendo possibile lo svolgimento del party, ma imponendo la riduzione del numero degli invitati. In tal caso i coniugi Tizio potevano accettare la riduzione del numero degli invitati e la riduzione del prezzo. L'art. 1256 c.c. stabilisce che quando l'impossibilità della prestazione è solo temporanea potrà essere eseguita quando diverrà di nuovo possibile. Ma, anche in tal caso, l'esecuzione potrà essere differita se sussiste l'interesse oggettivo del creditore ad ottenere la prestazione anche in una data successiva. Al contrario, se il tempo dell'adempimento è oggettivamente essenziale per soddisfare l'interesse del creditore, il contratto si risolve di diritto. L'art. 1466 c.c. dispone che nei contratti plurilaterali l'impossibilità della prestazione di una delle parti non importa scioglimento del contratto rispetto alle altre,
--	---	--	---	---	---

					salvo che la prestazione mancata debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale.
--	--	--	--	--	--

Tizio ha locato a Caio un locale commerciale. A causa di una grave pandemia, il Governo ha imposto la chiusura della palestra per tre mesi. Come si regolano i rapporti tra Tizio e Caio?	Tizio e Caio possono rinegoziare le condizioni contrattuali	Caio non è tenuto a pagare il canone per il periodo di chiusura perché non gode del bene	Caio può sospendere il pagamento del canone di locazione	Caio può eccepire l'eccessiva onerosità della prestazione e ridurre il canone	La risposta corretta è la n. 1 Il periodo di chiusura imposto dal provvedimento governativo (factum principis) è temporaneo, quindi non sono invocabili la risoluzione della locazione per gravi motivi (preavviso di 6 mesi) o la risoluzione per impossibilità definitiva della prestazione. Non è invocabile neppure l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta, che si realizza nel caso in cui un evento, straordinario e imprevedibile, estraneo alla normale alea del contratto, rende l'esecuzione della prestazione non impossibile, ma più onerosa rispetto a quanto prevedibile prima del verificarsi dell'evento stesso. Infatti, anche se l'evento sopravvenuto e imprevedibile ha "determinato una sostanziale alterazione delle condizioni del negozio originariamente convenuto", la parte obbligata può solo chiedere la risoluzione del contratto, ma non imporre la modifica degli assetti negoziali. Il creditore al fine di evitare la risoluzione può proporre di modificare le condizioni dell'accordo in modo da ristabilire l'equilibrio del rapporto. Nel rapporto sinallagmatico locatore-conduttore, il conduttore è legittimato alla sospensione o riduzione del canone di locazione unicamente in caso di inadempimento del locatore, ma non può ridurre il canone unilateralmente anche se sia verificata una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Tuttavia le parti possono liberamente concordare sospensioni, riduzioni o posticipazioni del pagamento del canone, rinegoziando modalità e termini dell'adempimento.
--	--	---	---	--	---

Il Sub-agente di una Compagnia assicurativa incassa i premi di svariate polizze contraffatte cedute a Caia, cliente della Compagnia. Caia può chiedere il risarcimento dei danni alla Compagnia?	No, in quanto è responsabile esclusivamente il sub-agente che ha compiuto l'illecito	No, perché la Compagnia non ha tratto alcun vantaggio	Sì, può esercitare un'azione contrattuale nei confronti della Compagnia	Sì, in quanto il sub-agente è un collaboratore della Compagnia	La risposta corretta è la n. 4 Il comportamento del sub-agente configura un illecito aquiliano, ovvero, un danno ingiusto procurato con un'azione illecita. L'art. 2049 c.c. stabilisce che "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti". Per l'applicabilità della norma di cui all'art. 2049 c.c., non occorre l'esistenza di un rapporto di subordinazione o di dipendenza tra il preponente ed il preposto, essendo sufficiente che venga a configurarsi un rapporto di collaborazione o di ausiliarità. Altresì, non occorre neppure l'esistenza di un nesso di causalità tra l'opera dell'ausiliario e l'obbligo del preponente, né la coincidenza tra l'attività in concreto realizzata dall'autore dell'illecito e le mansioni formalmente assegnategli dal mandante, in modo che l'illecito sia riconducibile alle attribuzioni proprie del lavoratore e prefissate dallo stesso mandante. È sufficiente la configurabilità di un rapporto di "occasionalità necessaria", ossia che le incombenze esercitate dal collaboratore o ausiliario abbiano determinato una situazione tale da agevolare o rendere possibile il fatto illecito e, quindi, l'evento dannoso e ciò anche se il collaboratore o l'ausiliario abbiano travalicato e disatteso i limiti fissati dal preponente in relazione alle sue incombenze, quantunque sempre nell'ambito dell'incarico affidatogli, sì da non integrare una condotta del tutto estranea al rapporto di collaborazione concordato inter partes. La Compagnia risponde del fatto illecito del mandatario.
---	---	--	--	---	--

Tizia cede alla propria nipote Caia la nuda proprietà di un appartamento a fronte dell'obbligo assunto dalla vitalizante di provvedere al mantenimento ed all'assistenza della nonna. Poiché Caia è impegnata con il proprio lavoro e nella cura ed assistenza dei propri figli, è Sempronia, la madre di Caia, che provvede al mantenimento ed all'assistenza di Tizia che, tuttavia, chiede la risoluzione del contratto...	Il vitalizio alimentare non può essere risolto per inadempimento	Caia ha adempiuto tramite la madre Sempronia, quindi la domanda di risoluzione è infondata	Il contratto può essere risolto per inadempimento	Con il vitalizio alimentare non è possibile trasferire la nuda proprietà di un bene immobile in base al principio del numerus clausus	La risposta corretta è la n. 3 Ai sensi dell'art. 1322, 2 comma, cod. civ. "le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico". La giurisprudenza ha ritenuto meritevoli di tutela gli interessi perseguiti dalle parti con il contratto atipico di vitalizio alimentare mediante il quale un soggetto con scarse disponibilità economiche, ma proprietario di un immobile, può ottenere cura e assistenza per l'intera vita, a titolo di vitalizio assistenziale, attribuendo in cambio, alla persona incaricata della cura, la nuda proprietà del proprio immobile, e riservando a sé il diritto di usufrutto. Il contratto atipico di "vitalizio alimentare" si differenzia da quello, nominato, di rendita vitalizia e disciplinato dall'articolo 1872 cod. civ., per la natura accentuatamente spirituale e personale delle prestazioni dedotte in favore del vitaliziato. Infatti la rendita vitalizia è il contratto aleatorio in forza del quale il vitaliziato cede un immobile a fronte del pagamento di una rendita periodica per il resto della sua vita. Nell'erogazione della rendita vitalizia sono indifferenti le qualità personali di colui che adempie, mentre è evidente l'intuitu personae nel vitalizio alimentare. Pertanto, a meno che il contratto di vitalizio alimentare contempli espressamente la possibilità che l'assistenza sia prestata anche da terzi, le prestazioni in favore del vitaliziato possono essere eseguite unicamente dal vitalizante contrattualmente individuato, le quali, proprio per tale ragione, sono eseguibili unicamente da un vitalizante specificatamente individuato, alla luce delle sue proprie qualità personali.
--	---	---	--	--	--

Tizia acquista un volo aereo della Compagnia Alfa, ma a causa dello sciopero del personale dipendente dell'operatore handling dell'Aeroporto, il volo viene cancellato. Tizia ha diritto al risarcimento dei danni da parte della Compagnia Aerea?	Tizia ha diritto al risarcimento dei danni da parte della Compagnia Alfa	No, trattandosi di forza maggiore	Tizia ha diritto al risarcimento dei danni, ma da parte dell'operatore handling dell'Aeroporto	Non rispondono del danno né la società Alfa, né l'operatore handling, ma le organizzazioni sindacali	La risposta corretta è la n. 1 In linea generale, il Supremo Collegio ha statuito che in caso di ritardo del trasporto o di mancata esecuzione dello stesso, grava sul vettore l'onere della prova liberatoria. Le Sezioni Unite della Suprema Corte nel risolvere la questione della responsabilità del vettore aereo per il fatto dell'esercente l'attività di handling, ribaltando il precedente consolidato orientamento tradizionale, hanno affermato che l'attività di "handling" rientra funzionalmente, quale attività accessoria, nella complessiva prestazione dovuta dal vettore aereo, inserendosi nel procedimento esecutivo del contratto di trasporto, con conseguente attribuzione all'"handler" della qualifica di ausiliario del vettore stesso. Pertanto, in ipotesi di perdita od avaria delle cose nella fase in cui si trovano nella custodia dell'"handler", la responsabilità contrattuale del vettore aereo sussiste come responsabilità per fatto colposo dell'ausiliario ai sensi dell'art. 1228 c.c., con esclusione della responsabilità contrattuale dell'ausiliare medesimo. L'ausiliario può essere convenuto dal creditore solo a titolo extracontrattuale (per illecito, ad es. furto della merce) o dal vettore aereo a titolo di rivalsa. In conclusione, è stato ritenuto che il soggetto esercente il servizio di handling aeroportuale va qualificato come ausiliario del vettore, con la conseguente applicabilità della norma di cui all'art. 1228 c.c., secondo cui il vettore/debitore è responsabile per il fatto doloso o colposo dell'ausiliario.
---	---	--	---	---	--

Le parti possono stipulare un contratto preliminare di altro preliminare?	Sì, le parti possono obbligarsi a stipulare un ulteriore contratto meramente obbligatorio	No, in quanto il contratto preliminare impegna le parti solo a stipulare un contratto definitivo	No, in quanto il secondo preliminare abrogherebbe automaticamente il primo preliminare	Sì, se il primo preliminare contiene solo una proposta contrattuale	La risposta corretta è la n. 1 Con il contratto preliminare le parti contraenti si impegnano a stipulare un successivo contratto chiamato definitivo. Il contratto preliminare viene utilizzato nelle trattative che richiedono tempo per la conoscenza degli elementi essenziali ed accidentali del contratto. In genere il preliminare, che è un contratto ad effetti esclusivamente obbligatori, è utilizzato nella stipula di contratti a effetti reali, come la vendita, la permuta o la locazione. Con la sentenza n. 4628/2015, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. Conseguentemente in caso di violazione degli obblighi derivanti dal preliminare, la responsabilità e i conseguenti oneri di allegazione e prova sono quelli previsti per la responsabilità contrattuale e non per la responsabilità extracontrattuale applicabile per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza durante le trattative.
---	---	--	--	---	--

Tizio prenota un balcone a Siena con vista su Piazza del Campo per assistere al Palio di Siena, tuttavia la gara viene annullata per una grave pandemia che vieta gli assembramenti. Tizio è tenuto a pagare il corrispettivo pattuito?	No, deve dare solo un indennizzo	No, se le parti hanno espressamente pattuito che in caso di mancato svolgimento della manifestazione il corrispettivo non sarebbe stato pagato	No, in quanto lo svolgimento della manifestazione equestre è condizione implicita del contratto	Sì, in quanto il contratto ha forza di legge tra le parti	La risposta corretta è la n. 3 La locazione del balcone per assistere allo svolgimento del Palio di Siena rappresenta il motivo che ha dato luogo alla conclusione del contratto. Motivo comune e noto ad entrambe le parti. Il codice civile non ha disciplinato la “presupposizione” che è un istituto di origine giurisprudenziale. Secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione la presupposizione è "una determinata situazione di fatto o di diritto - comune ad entrambi i contraenti ed avente carattere obiettivo, essendo il suo verificarsi indipendente dalla loro volontà e attività, e certo - ... elevata dai contraenti stessi a presupposto condizionante il negozio, in modo da assurgere a fondamento pur in mancanza di un espresso riferimento dell'esistenza ed efficacia del contratto" (cosiddetta condizione non sviluppata o inespressa). Affinché possa operare la presupposizione è richiesto: 1) che la presupposizione sia comune a tutti i contraenti 2) che l'evento supposto sia stato assunto come certo nella rappresentazione delle parti (e in ciò la presupposizione differisce dalla condizione) 3) che si tratti di un presupposto obiettivo, consistente cioè in una situazione di fatto il cui venir meno o il cui verificarsi sia del tutto indipendente dall'attività e volontà dei contraenti e non corrisponda, integrandolo, all'oggetto di una specifica obbligazione A differenza di altri rimedi contrattuali la presupposizione ha ad oggetto la certezza soggettiva dell'evento presupposto e non la certezza oggettiva, né l'imprevedibilità della sopravvenuta circostanza impeditiva.
--	---	---	--	--	--

Quali sono i requisiti essenziali del contratto?	Le parti, i motivi e il tipo	Gli interessi meritevoli di protezione	La condizione, il termine e il modo	L'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma prescritta dalla legge	La risposta esatta è la n. 4 Ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. i "i requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità". Il contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'accordo può essere tacito (per fatti concludenti), come avviene per gli acquisti presso un supermercato, o espresso mediante una manifestazione formale del consenso. In genere la forma è libera, solo in riferimento ad alcuni negozi il legislatore impone alle parti di manifestare il consenso in forma scritta, come nel caso della compravendita immobiliare. L'oggetto, ovvero la prestazione dedotta, deve essere possibile (esistere o suscettibile di venire ad esistenza), lecita (non contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume), determinata o determinabile. Infine, secondo i più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione, la causa è l'interesse concretamente perseguito dalle parti nel caso di specie, la ragione pratica dell'affare, la funzione individuale della singola e specifica negoziazione. È pertanto superato il più risalente insegnamento secondo cui la causa corrispondeva alla funzione economico sociale del tipo contrattuale, alla fattispecie astratta definita dal legislatore. La condizione, il termine ed il modo sono elementi accidentali del contratto, non essenziali. I motivi, di regola, sono irrilevanti; il motivo è rilevante solo quando è illecito, esclusivo e comune ad entrambe le parti.
--	------------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Quali sono gli elementi accidentali del contratto?	La clausola penale, la caparra penitenziale e confirmatoria	I motivi comuni ad entrambe le parti	La condizione, il termine e il modo	La persona da nominare	La risposta corretta è la n. 3 Il legislatore ha riconosciuto all'autonomia privata la facoltà di inserire nel contratto clausole non essenziali mediante le quali può essere data rilevanza giuridica ad esigenze e motivi individuali. Gli elementi accidentali sono il termine, la condizione e il modo. Il modo è un onere posto a carico del soggetto beneficiario nei negozi a titolo gratuito (donazione, testamento, comodato). In questi contratti il beneficio può essere gravato da un peso. Ad esempio il comodatario può essere onerato del pagamento delle spese necessarie al godimento del bene. Se l'onerato è inadempiente e il modo è il solo motivo che ha spinto il disponente a compiere la liberalità, il contratto si risolve. Il termine è un evento futuro e certo da cui dipende l'inizio degli effetti del contratto (termine iniziale) o la cessazione degli effetti (termine finale). La condizione, infine, è un evento futuro ed incerto (ed in ciò si distingue dal termine) da cui dipendono il decorso (condizione sospensiva) o la cessazione degli effetti del contratto (condizione risolutiva). La condizione è di fatto se l'evento atteso è naturale, di diritto se l'evento dipende dalla legge. La condizione è potestativa se dipende dai contraenti, casuale se prescinde dalla volontà delle parti, mista se il fatto naturale concorre con la volontà delle parti. Dalla condizione potestativa si distingue la condizione meramente potestativa, ovvero dipendente dalla mera volontà della parte. La condizione meramente potestativa quando è sospensiva determina la nullità del negozio; si ha per non apposta quando è risolutiva.
--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--

Il socio della società Alfa snc risponde dei debiti sociali?	Sì, in quanto la Snc è una società di persone	Sì, ma con il beneficio di escussione	No, in quanto vige il principio di autonomia patrimoniale	No, in quanto risponde solo l'amministratore	La risposta corretta è la n. 2 La Società in nome collettivo è una società di persone. Le Società si distinguono in base al grado di responsabilità dei soci in società di persone e società di capitali. Rientrano nel primo tipo la Società semplice, la Società in nome collettivo, la Società in accomandita semplice. Rientrano nel secondo tipo le Società a responsabilità limitata, le Società per Azioni e le Società in accomandita per azioni. Nelle società di capitali, la responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali è limitata al solo capitale sociale sottoscritto. Il creditore della società di capitali non può mai aggredire il patrimonio personale dei soci. Nelle società di persone, i soci hanno di norma una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. Tuttavia tale responsabilità nelle snc e nelle sas è di carattere sussidiario, perché il creditore sociale deve prima tentare di soddisfare le proprie pretese sul capitale sociale e solo in caso di esito infruttuoso agire nei confronti dei soci. Nella società semplice, il creditore può agire direttamente nei confronti dei soci ai quali è riconosciuto il beneficio di escussione, ovvero, il diritto di postergare l'escussione del proprio patrimonio alla preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando ai creditori della società i beni sui quali possono agevolmente soddisfarsi.
--	---	---------------------------------------	---	--	---

Un bambino all'asilo si autoprocure un danno fisico. È responsabile l'insegnante?	Sì, ha una responsabilità contrattuale	Sì, ha una responsabilità extracontrattuale (culpa in vigilando)	No, è responsabile solo l'istituto scolastico	No, sono responsabili i genitori per colpa in educando	La risposta corretta è la n. 1 L'art. 2048 cod. civ. prevede la responsabilità (extracontrattuale) dei precettori e degli altri soggetti cui è imposto un dovere di sorveglianza dei minori. Questa responsabilità però opera per i danni causati dai minori a terzi, non per i danni subiti dai minori per colpa di terzi o che i minori si siano autoprocurati. La più recente giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel ritenere che la responsabilità dell'insegnante ha natura contrattuale. La famiglia del minore ha stipulato un contratto con l'istituto scolastico, che si è impegnato a vigilare sul minore, non con l'insegnante. Secondo la giurisprudenza "tra insegnante e allievo si instaura per contatto sociale un rapporto giuridico nell'ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza onde evitare che l'alunno si procuri da solo un danno alla persona" (Cass. 3695/2016). Il "contatto sociale" instaura un rapporto giuridico da cui derivano obblighi di diligenza di tipo contrattuale nell'assicurare la protezione dell'allievo. Anche in assenza di un rapporto contrattuale, il precettore assume nei confronti dell'allievo un obbligo di diligenza nell'esecuzione della prestazione ex art. 1176 cod. civ. Al contrario nella responsabilità extracontrattuale opera solo un generico divieto di neminem laedere. Inoltre la riconduzione della responsabilità nell'alveo della responsabilità da contatto sociale pone a carico del precettore l'onere della prova di aver puntualmente adempiuto alla prestazione, ovvero, di aver adottato le cautele imposte da una diligente valutazione dello stato dei luoghi al fine di prevenire infortuni all'allievo anche autoprocurati.
---	--	--	---	--	--

Quali sono le fonti delle obbligazioni?	Le norme giuridiche	I fatti naturali	I regolamenti, la prassi e gli usi	Il contratto, l'atto illecito e qualunque atto o fatto idoneo a produrle	La risposta corretta è la n. 4 L'art. 1173 codice civile dispone che "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". Esaminiamo rapidamente le fonti delle obbligazioni. Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il contratto può essere tipico, in tal caso le obbligazioni derivanti da contratto sono quelle tipiche previste dal legislatore (ad es. nella vendita: l'obbligo per il compratore di corrispondere il prezzo; l'obbligo per il venditore di consegnare all'acquirente la cosa) o atipico, nel qual caso è consentito all'autonomia di stabilire le obbligazioni, purché siano volte a realizzare interessi meritevoli di tutela. Il fatto illecito è la condotta omissiva o commissiva, dolosa o colposa, che ha procurato ad un soggetto un danno ingiusto. Tra gli altri atti o fatti devono essere richiamati: 1) le promesse unilaterali (tra cui rientrano i titoli di credito), che obbligano il promittente ad adempiere 2) la gestione di affari altrui, che obbliga il gestore a continuare la gestione e al beneficiario di indennizzare il gestore 3) il pagamento dell'indebito (si distingue in oggettivo, quando la prestazione non è dovuta, e soggettivo, quando si adempie un debito altrui credendo erroneamente di essere obbligati), che obbliga chi ha ricevuto il pagamento indebito a restituirlo 4) l'arricchimento senza causa (che costituisce una norma di chiusura del sistema) che obbliga chi si è arricchito senza causa ai danni di un altro a restituire nei limiti dell'arricchimento
---	---------------------	------------------	------------------------------------	--	--

Quale rimedio può esperire il primo acquirente di un immobile nei confronti del venditore che ha alienato l'immobile ad un secondo acquirente trascrivendo solo il secondo atto di compravendita?	L'azione di nullità	L'azione revocatoria	L'azione surrogatoria	L'azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.	La risposta corretta è la n. 2 In materia di compravendita immobiliare vale il principio prior in tempore potior in jure secondo il quale tra due acquirenti di beni immobili prevale quello che ha trascritto per primo. Il primo acquirente non può esercitare l'azione di esatto adempimento ex art. 2932 cod. civ. in quanto è resa impossibile dalla trascrizione del secondo atto di trasferimento. Il secondo acquisto non è nullo, tuttavia, il primo acquirente può proporre nei confronti del venditore una domanda risarcitoria e può tutelare il proprio credito nei confronti del venditore con l'azione revocatoria. L'azione revocatoria non ha lo scopo di recuperare il bene immobile, ma quello di consentire l'azione esecutiva sul bene fuoriuscito dal patrimonio del venditore per soddisfare il credito. L'azione permette al creditore di far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione compiuto dal debitore. Presupposti dell'azione sono: - la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto di disposizione può arrecare alle ragioni del creditore (consilium fraudis) - l'atto di disposizione deve essere tale da danneggiare gli interessi del creditore, nel senso che l'alienazione del bene ha svuotato la garanzia patrimoniale e non vi sono altri cespiti del debitore sufficienti a garantire il credito (eventus damni) - la mala fede del terzo è necessaria solo per gli atti di disposizione a titolo oneroso, mentre è irrilevante negli atti di disposizione a titolo gratuito
---	---------------------	----------------------	-----------------------	--	--

Qual è la funzione dell'azione surrogatoria?	Conservare la garanzia patrimoniale	Compensare i debiti tra creditore e debitore	Procedere giudizialmente per l'annullamento di un atto	Sostituirsi ai minori o interdetti	La risposta corretta è la n. 1 L'azione surrogatoria, come l'azione revocatoria, è un rimedio per la conservazione della garanzia patrimoniale del debitore. L'art. 2900 cod. civ. attribuisce al creditore (surrogante) il diritto potestativo di sostituirsi al debitore (surrogato) nell'esercizio di diritti che quest'ultimo vanta verso terzi e che, per inerzia o indifferenza, trascura di esercitare nei confronti dei propri debitori. A differenza dell'azione revocatoria, che pretende l'intervento del tribunale, l'azione surrogatoria non è necessariamente un'azione giudiziaria del creditore verso il terzo, potendo consistere anche in atti stragiudiziali. I presupposti dell'azione surrogatoria sono la sussistenza di un credito del surrogante, l'inerzia del debitore nell'esercizio dei propri diritti verso i terzi, il pericolo d'insolvenza del debitore stesso. I diritti di credito del debitore nei confronti dei terzi devono essere diritti disponibili. Non è ammissibile l'azione surrogatoria per far valere in luogo del debitore il diritto al risarcimento del danno morale o i diritti della personalità. Il creditore può esercitare l'azione surrogatoria per acquisire al patrimonio del debitore risultati economicamente utili per conservare o preservare la garanzia patrimoniale. L'esito positivo dell'azione surrogatoria non attribuisce direttamente al creditore surrogante il credito che, infatti entra nella sfera del debitore, ma consente al creditore di aggredire in sede esecutiva il bene del debitore recuperato. Al creditore è riconosciuta una legittimazione, ma tale legittimazione non spoglia il debitore della legittimazione propria nei confronti dei terzi. Anzi, la legittimazione del debitore prevale su quella del proprio creditore. Se il debitore supera lo stato di inerzia viene meno la legittimazione del creditore a sostituirlo.
--	-------------------------------------	--	--	------------------------------------	--

Quale rapporto intercorre tra impresa e azienda?	L'azienda è l'aspetto statico, l'impresa l'aspetto dinamico	L'impresa è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore	L'impresa appartiene alle società, l'azienda alle ditte individuali	L'impresa è l'attività economica esercitata dall'imprenditore, l'azienda il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore	La risposta corretta è la n. 4 L'azienda è il complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, mentre l'impresa è l'attività economica esercitata dall'imprenditore. Le due nozioni vengono spesso confuse tra loro. Esaminiamole separatamente. La nozione di imprenditore si ricava da diverse disposizioni del codice civile. Imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.), oppure colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse (art. 2135 c.c.). L'art. 2195 c.c. elenca le attività che può svolgere l'imprenditore: industriale, diretta alla produzione di beni e servizi; intermediaria, alla circolazione dei beni; trasporto per terra, acqua e aria; bancaria ed assicurativa; ausiliarie alle precedenti. A queste si aggiungono quelle agricole sopra menzionate. I requisiti dell'impresa sono: - la professionalità, ovvero la non occasionalità - l'economicità che consiste nella ricerca del profitto o quantomeno nell'autosufficienza economica - l'organizzazione, coordinamento dei fattori produttivi, capitale e lavoro L'azienda è invece il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. L'azienda, ancorché composta non solo da beni materiali e immateriali, ma anche di diritti, è una universalità di diritto, un complesso unitario di beni finalizzato ad uno scopo. I beni possono essere materiali (stabilimenti, macchinari, ecc.) ma anche immateriali (brevetti, marchi, insegne, invenzioni, ecc.). Inoltre non è necessario che i beni siano di proprietà dell'imprenditore, anzi nella realtà
--	---	---	---	--	--

					economica l'imprenditore organizza beni che sono di proprietà di terzi.
--	--	--	--	--	---

I contraenti possono prevedere che la prestazione sia dovuta ad un terzo?	No, il contratto ha forza di legge solo tra le parti	Sì, diritti ed obblighi derivanti dal contratto possono essere previsti anche per i terzi	Solo per alcuni tipi di contratto, ad es. donazione	Sì, ma solo se non sono previsti oneri o obblighi a carico del terzo	La risposta corretta è la n. 4 Le parti di un contratto possono validamente stipulare in favore di un terzo. Il terzo non è parte del contratto. Parti del contratto sono il promittente, colui che si obbliga alla prestazione in favore del terzo, e lo stipulante, che è colui che indica la persona del terzo. Lo stipulante deve avere un interesse, questo interesse può consistere in una liberalità (donazione indiretta: acquisto di un immobile in favore di un congiunto) o nella necessità di estinguere un pregresso debito nei confronti del terzo. Qualunque tipo di contratto può essere stipulato a favore di terzi (trasporto, assicurazione, reale, ecc.), la disciplina del contratto a favore di terzo è pertanto data dalla fusione della normativa dettata per il singolo contratto, con le norme a tutela del terzo. Il contratto poiché è a favore del terzo non ammette l'apposizione di oneri od obblighi a carico dello stesso. Il contratto si conclude tra promittente e stipulante, Il terzo acquista il diritto oggetto della prestazione contro il promittente per effetto della stipulazione. L'effetto acquisitivo da parte del terzo è immediato, pertanto può agire nei confronti del promittente per l'adempimento. Non è necessaria la formale accettazione da parte del terzo. Tuttavia la dichiarazione di accettazione da parte del terzo ha la funzione di impedire alle parti di modificare o estinguere il contratto. Infatti la stipulazione può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. La revoca della stipulazione in favore del terzo da parte dello stipulante o il rifiuto del terzo di profittarne, non comporta la risoluzione del contratto, ma comporta che la prestazione rimane a beneficio dello stipulante.
---	--	---	---	--	--

Quali sono le cause dell'annullabilità del contratto?	La mancanza di uno degli elementi essenziali del contratto	I vizi del consenso	La grave sproporzione tra le prestazioni	L'inadempimento grave	La risposta corretta è la n. 2 Le cause generali di annullabilità del contratto previste dal codice civile sono: 1) l'incapacità legale o naturale di uno dei contraenti. La capacità legale è l'attitudine di un soggetto ad esercitare diritti e assumere obbligazioni e si acquista con il compimento dei 18 anni. L'incapacità naturale è l'incapacità di intendere e di volere di cui la controparte ha approfittato 2) è altresì annullabile il contratto concluso per errore, violenza o dolo. L'errore è causa di annullamento del contratto se è essenziale e riconoscibile dall'altro contraente usando l'ordinaria diligenza. Essenziale è l'errore che cade sulla natura del contratto (credo di ricevere in comodato, invece ricevo in locazione), sull'oggetto (acquisto margarina, anziché burro), su una qualità della cosa (cavallo da tiro, piuttosto che cavallo da corsa), sulla persona (nei contratti che si basano intuitus personae, artista, professionista, ecc.), nella quantità (quando è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse), di diritto (erroneamente ritengo edificabile il suolo acquistato). La violenza consiste nella minaccia di un male ingiusto, tale da fare impressione ad una persona mediamente sensata, al fine di estorcerne il consenso. Il dolo consiste in artifici o raggiri per ingannare l'altro contraente. Il dolo deve essere determinante ai fini del consenso. Sia la violenza, che il dolo devono provenire dalla controparte, sono irrilevanti la violenza e il dolo di terzi, a meno che la controparte ne fosse a conoscenza e ne abbia tratto vantaggio.
---	--	---------------------	--	-----------------------	---

È possibile sciogliere un contratto se le prestazioni pattuite dai contraenti sono squilibrate?	Sì, sempre	Solo per eccessiva onerosità sopravvenuta	Mai	Solo se il contratto è stato concluso in stato di bisogno o in stato di pericolo	La risposta corretta è la n. 4 Le parti sono libere di stabilire i termini economici delle rispettive prestazioni. Solo se intervengono fattori che possono viziare la formazione del consenso, il legislatore prevede strumenti per lo scioglimento del vincolo contrattuale. Il legislatore ha previsto la rescissione del contratto per due gravi anomalie genetiche del consenso: 1) contratto stipulato in condizioni di pericolo, quando il contraente o altra persona nel cui interesse è stipulato il contratto, al momento della conclusione si trovava in una situazione di pericolo di danno grave (acquisto di tronchesi per estrarre una persona da un veicolo incidentato) noto alla controparte ed a condizioni inique (richiesta di una somma sproporzionata per l'acquisto delle tronchesi) 2) per lesione, ovvero, per una sproporzione di una delle prestazioni in misura almeno superiore al doppio del valore della controprestazione (cd. ultra dimidium). Non è sufficiente una semplice sproporzione, come nello stato di pericolo, è necessario che la sproporzione sia almeno pari al doppio. Inoltre il contraente che subisce la lesione deve trovarsi in stato di bisogno. Lo stato di bisogno consiste in una difficoltà economica, anche momentanea, ma tale da mettere il contraente leso nella necessità di contrarre a condizioni gravemente sproporzionate. Lo stato di bisogno si distingue dallo stato di pericolo perché il primo è di natura economica, il secondo concerne esclusivamente le persone e non le cose.
---	------------	---	-----	--	--

Può verificarsi la risoluzione di diritto di un contratto?	Sì, nelle ipotesi tassativamente previste dal codice	No, è necessaria una sentenza costitutiva del giudice	No, è necessario il grave inadempimento di una delle parti	Solo nelle ipotesi di nullità o annullamento	La risposta corretta è la n. 1 Quando il contratto è nullo non produce effetti, il giudice quindi pronuncia una sentenza dichiarativa. Quando il contratto è annullabile produce effetti finché non viene rimosso dal giudice con una sentenza costitutiva. Anche nel caso di risoluzione per inadempimento, il giudice pronuncia una sentenza costitutiva. Il legislatore ha tuttavia previsto tre ipotesi di risoluzione di diritto del contratto e in tali casi la sentenza non è costitutiva, ma dichiarativa, in quanto la risoluzione è un effetto già previsto dalle parti. La risoluzione di diritto è prevista nei seguenti casi: 1) clausola risolutiva espressa, le parti stabiliscono che il contratto è automaticamente risolto se una prestazione non viene eseguita rispettando le modalità pattuite 2) diffida ad adempiere, la parte non inadempiente può intimare alla controparte di adempiere entro un termine congruo con l'espresso avvertimento che decorso invano il termine il contratto si intenderà risolto 3) termine essenziale, le parti possono stabilire che la prestazione eseguita dopo un termine prestabilito sarà inutile (esempio di scuola il vestito da sposa). L'essentialità del termine deve essere oggettiva non soggettiva, non è sufficiente che le parti indichino un termine come essenziale. Il termine è essenziale solo se l'esecuzione entro il termine stabilito è idonea a soddisfare l'interesse del creditore, mentre l'adempimento successivo è inutile.
--	--	---	--	--	---

Tizio, creditore di Caio per una somma di denaro, può cedere il credito a Sempronio?	Solo se Caio è d'accordo	Mai	Solo se Sempronio è d'accordo	Sempre	La risposta corretta è la n. 3 Agli obbligati originari possono sostituirsi altri soggetti per effetto di una successione a titolo particolare nel credito o nel debito. La cessione del credito avviene mediante un accordo tra il cedente e il cessionario (in forza di un contratto a titolo oneroso, di una donazione o di un contratto di garanzia) per effetto del quale il ceduto è obbligato nei confronti del cessionario. È pertanto necessario un accordo tra il cedente (Tizio) e il cessionario (Sempronio), mentre il ceduto è del tutto estraneo all'accordo, perché per il ceduto è indifferente adempiere la prestazione di pagamento nei confronti del cessionario, piuttosto che del cedente. Per il principio del consensuale, gli effetti della cessione del credito si producono al momento dell'accordo, tuttavia è necessario notificare al ceduto l'avvenuta cessione. Se il ceduto paga il cedente prima della notificazione della cessione ad adempimento, non può essere obbligato a pagare nuovamente al cessionario. Il ceduto, inoltre, può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente. Infatti, l'obbligazione viene ceduta inalterata con i privilegi, le garanzie personali e reali. Se la cessione è finalizzata ad estinguere un debito del cedente nei confronti del cessionario, si presume che avvenga pro solvendo, quindi il debito del cedente nei confronti del cessionario si estinguerà solo quando il cessionario avrà ottenuto il pagamento dal debitore ceduto.
--	--------------------------	-----	-------------------------------	--------	---

È possibile rinunciare preventivamente alla prescrizione?	Sì, le parti possono rinunciare preventivamente alla prescrizione	Le parti possono rinunciare preventivamente solo alle prescrizioni presuntive	No, le rinunce alla prescrizione non sono mai valide	Sono valide solo le rinunce successive al decorso del termine di prescrizione	La risposta corretta è la n. 4 Per esigenze di certezza dei rapporti giuridici, se il titolare di un diritto soggettivo non lo esercita nel tempo prescritto dalla legge, il diritto stesso si estingue per prescrizione. Lo scopo della prescrizione estintiva è quello di garantire certezza ai rapporti giuridici, pertanto, le norme sulla prescrizione sono norme di ordine pubblico e come tali non derogabili dalle parti. Alle parti non è concesso di rinunciare preventivamente alla prescrizione del diritto, è concesso alle parti rinunciare alla prescrizione solo successivamente al decorso del termine di prescrizione. Pertanto, se Tizio intende onorare il proprio debito nei confronti di Caio anche se il credito si è prescritto per decorrenza del termine di legge, il pagamento è valido ed irripetibile. Anche la rinuncia nel corso del termine prescrizionale non è valida, tuttavia costituisce una ricognizione implicita del debito e come tale è atto interruttivo della prescrizione. Si prescrivono i diritti soggettivi, ma non le potestà e le facoltà e i diritti indisponibili. Inoltre non si prescrive il diritto di proprietà, che si perde per usucapione. La prescrizione inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere. Il termine prescrizionale si interrompe mediante un atto di esercizio del diritto (ad es. richiesta del pagamento) o mediante il riconoscimento. La prescrizione ordinaria matura in dieci anni. Il codice civile prevede poi prescrizioni brevi, come la prescrizione quinquennale per il risarcimento danni aquiliani, o le prestazioni periodiche, biennale in tema di assicurazione.
---	---	---	--	---	--

Le parti possono prevedere termini di decadenza da un diritto?	Sì, all'autonomia privata è consentito apporre termini di decadenza	No, in quanto si tratta di modi di estinzione del diritto per esigenze pubbliche	Solo successivamente alla scadenza del termine di decadenza	Solo nel termine di prescrizione	La risposta corretta è la n. 1 L'inerzia del titolare per un determinato periodo di tempo comporta la prescrizione del diritto per prescrizione. La prescrizione è quindi un modo di estinzione del diritto per una sorta di abbandono da parte del titolare. La decadenza, invece, comporta l'estinzione del diritto quale conseguenza oggettiva del fatto che quel diritto non è stato esercitato entro un termine. Il termine di decadenza può essere previsto dalla legge (cd. decadenza legale), ma anche dalle parti (cd. decadenza convenzionale). Le parti possono prevedere termini di decadenza o modificare termini di decadenza solo in riferimento a diritti disponibili, non possono apporre termini di decadenza o modificare termini di decadenza previsti dal legislatore in diritti indisponibili. A differenza dei termini di prescrizione, che possono essere sospesi in relazione a particolari rapporti o interrotti mediante un qualsiasi atto di esercizio del diritto o ricognizione del debito, i termini di decadenza non si sospendono, né si interrompono. L'esercizio del diritto travolge la decadenza. Un esempio di termine decadenziale è quello previsto dall'art. 1495 c.c. in tema di denuncia dei vizi della cosa. Il compratore ha otto giorni di tempo per denunciare il vizio della cosa a pena di decadenza. Nel contratto di vendita le parti possono modificare i termini di decadenza per la denuncia dei vizi, è tuttavia necessario che il termine stabilito dalle parti non sia tale da rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
--	---	--	---	----------------------------------	--

Chi risponde dei debiti contratti dalle associazioni in caso di incapacienza del patrimonio?	Tutti gli associati	Solo il presidente legale rappresentante	Nelle associazioni riconosciute nessuno, nelle associazioni non riconosciute coloro, anche non soci, che hanno agito in nome e per conto dell'associazione	L'assemblea che ha approvato le obbligazioni	La risposta corretta è la n. 3 Le associazioni sono organizzazioni di persone per il perseguimento di uno scopo non economico, a differenza delle società. Le associazioni si distinguono in associazioni riconosciute, costituite con atto pubblico e statuto e riconosciute dalla prefettura come persone giuridiche, e associazioni non riconosciute costituite con contratto senza vincoli di forma. Nelle associazioni riconosciute vige il principio dell'autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto delle obbligazioni dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale costituito da tutti i cespiti conferiti dai fondatori e dagli associati (quote, liberalità, ecc.). Nelle associazioni non riconosciute delle obbligazioni associative risponde l'associazione con il fondo comune costituito dai fondatori e dagli associati, ma anche in solido e personalmente coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non associati alla stessa e privi di cariche rappresentative. L'associazione non riconosciuta ha un'autonomia patrimoniale imperfetta. Colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione è responsabile ex lege delle obbligazioni assunte. In ogni caso l'autonomia patrimoniale delle associazioni, sia riconosciute che non riconosciute, comporta che per le obbligazioni del singolo associato non risponde l'associazione e per le obbligazioni dell'associazione non risponde l'associato, anche nei casi in cui abbia deliberato l'impegno da cui è sorta l'obbligazione.
--	---------------------	--	--	--	--

Quali sono le differenze tra ipoteca e pegno?	L'ipoteca ha ad oggetto diritti indisponibili, il pegno diritti disponibili	L'ipoteca ha ad oggetto beni immobili e mobili registrati, il pegno beni mobili	Con l'ipoteca il bene passa al creditore, mentre con il pegno resta al debitore	Il pegno ha ad oggetto beni mobili e mobili registrati, l'ipoteca solo beni immobili	La risposta corretta è la n. 2 Il pegno e l'ipoteca sono diritti reali su cosa altrui a scopo di garanzia. Lo scopo del pegno e dell'ipoteca è quello di garantire l'esatto adempimento di un'altra obbligazione (ad esempio restituzione delle somme mutate). Pertanto pegno ed ipoteca presentano le stesse caratteristiche dei diritti reali. In particolare, sono inerenti ai beni oggetto di garanzia. Il diritto di sequela garantisce l'adempimento dell'obbligazione anche se la proprietà dei beni è passata a terzi soggetti (si può vendere la casa ipotecata sulla quale peserà la funzione di garanzia dell'ipoteca). Il creditore in caso di inadempimento ha la facoltà di espropriare il bene, anche se divenuto di proprietà di terzi, per farlo vendere all'asta e di soddisfarsi sul ricavato con diritto di prelazione rispetto ad altri creditori. Le differenze tra pegno ed ipoteca sono essenzialmente due: l'ipoteca grava su beni immobili e mobili registrati (autoveicoli, aerei, navi, ecc.) ed opera mediante pubblicità costitutiva, ovvero mediante trascrizione nei registri immobiliari del vincolo e dell'importo garantito. Il pegno grava su beni mobili, non soggetti a forme di pubblicità, pertanto il pegno può operare senza pregiudicare terzi in buona fede solo mediante lo spossessamento del bene da parte del creditore nei confronti del debitore. Il creditore garantito avrà il possesso del bene mobile pignorato, ma non la proprietà, che rimane del debitore o del terzo datore di pegno.
---	---	---	---	--	---

Tizio, conoscendo la passione per le barche di Mevio, senza alcuna autorizzazione o procura, compra in nome e per conto di Mevio una imbarcazione. Il contratto è...	Nulla	Annullabile	inefficace	Valido	La risposta corretta è la n. 3 Tizio ha agito come rappresentante senza potere di Mevio. Pertanto, il contratto non produce alcun effetto nella sfera giuridica di Mevio, salvo che quest'ultimo intenda ratificarlo. Il contratto, peraltro, non è nullo né annullabile, in quanto la nullità e l'annullabilità sono conseguenza di vizi intrinseci del contratto (mancanza di requisiti, contrarietà all'ordine pubblico, vizi del consenso, ecc.) ed operano in modo irreversibile. Invece Mevio può ratificare, con effetti retroattivi alla data della conclusione, il contratto stipulato da Tizio, facendo proprio l'acquisto dell'imbarcazione. La ratifica consiste in una semplice dichiarazione di Mevio di voler approfittare del contratto. La ratifica può essere espressa o tacita, salvo che per la natura del contratto sia richiesta una forma prescritta dalla legge. Se Mevio non dichiara se intende o meno ratificare l'acquisto, il venditore può invitarlo a prendere posizione. Se Mevio, nonostante l'invito, non intende ratificare, il contratto resta inefficace in quanto non può produrre effetti né nei confronti di Tizio che ha dichiarato di voler acquistare non in nome proprio ma in nome e per conto di Mevio. Neppure il contratto è efficace nei confronti di Mevio, che non ha ratificato. Il venditore, perché il contratto è inefficace, può chiedere a Tizio il risarcimento dei danni, a meno che non fosse consapevole del fatto che Tizio era sprovvisto di una valida procura. Il danno subito dal terzo venditore consiste nel solo interesse negativo, ovvero, nel rimborso delle spese eventualmente sostenute o nella perdita di altre occasioni di vendita, ma non potrà chiedere il risarcimento del danno per il contratto non andato a buon fine.
---	--------------	--------------------	-------------------	---------------	---